CITTA' DI ALTAMURA

Provincia di Bari

VI SETTORE – SERVIZIO MANUTENZIONE LL.PP.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA ZANARDELLI

CAPITOLATO D'ONERI 2011-2014

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
(Dr. Ing. Biagio Maiullari)

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria, degli orologi pubblici installati presso il campanile di Piazza Duomo ed il plesso Cagnazzi a Piazza Zanardelli, al fine di assicurarne il corretto funzionamento, nonchè la conservazione e l'efficienza delle apparecchiature elettroniche, dei telebattenti con relativi congegni di manovra delle campane e ruotismi di marcia dell'orologio.

ART. 2 - REQUISITI DELLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le imprese devono essere in possesso dell'iscrizione alla CCIAA, nonché di attestati e/o diplomi di specializzazione, comprovanti la qualifica di riparatori di orologi da torre, o certificazioni attestanti l'esecuzione di lavori similari.

ART.3 – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli orologi oggetto del servizio di manutenzione sono individuati dalle seguenti caratteristiche:

n.2 orologi Mod. ECAT.4 costituiti da:

- Centrale elettronica computerizzata orologio pilota con impianto automazione fino a n.4 campane con programma multifunzione per intero anno;
- Elettrobattenti e relativi dispositivi elettronici e meccanici di comando delle campane;
- Motore elettrico passo-passo di manovra dell'orologio.

ART.4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

Manutenzione Ordinaria:

La manutenzione ordinaria è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di funzionamento ed efficienza degli orologi e contenere il normale degrado dei relativi dispositivi elettronici ed usura dei componenti meccanici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono più precisamente nelle sotto elencate operazioni da effettuarsi periodicamente, con regolarità e secondo necessità da tecnico specializzato, con la fornitura di tutto il materiale e la mano d'opera occorrente:

- Pulizia, lubrificazione e revisione dei rotismi delle lancette e delle incastellature e supporti delle campane;
- Mantenimento delle condizioni di pulizia del sito di collocazione degli orologi;
- Controllo giornaliero del perfetto funzionamento dell'orologio e dei rintocchi delle campane nella scansione delle ore e dei quarti;
- Adeguata illuminazione dei quadranti nelle ore serali;
- Cambio dell'ora legale e solare;
- Eliminazione suonerie campane per manifestazioni.

La manutenzione ordinaria deve comunque assicurare i sotto elencati interventi, che restano compresi nel corrispettivo del canone di manutenzione e verranno svolti mediante tecnico specializzato:

- Sostituzione dispositivi singoli connessi al funzionamento dell'elettrobattente, quali bobine, relè e teleruttori, funi e tiranti di rinvio delle campane, molle, perni, boccole e minuterie varie;

- Sostituzione schede elettroniche e batterie riserva di carica della centrale computerizzata dell'orologio pilota;

ART.5 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

La gestione del servizio in oggetto avrà la durata di **anni 3 (tre)**, con decorrenza presunta primo maggio 2011 o da data successiva che sarà comunicata dall'Amministrazione.

Dell'inizio del servizio sarà redatto apposito verbale di consegna, secondo la vigente legislazione;

Fissato il giorno della consegna, se per qualsiasi di una delle cause di seguito descritte ed addebitabili all'Appaltatore, non si possa procedere alla consegna medesima mediante il processo verbale, sarà fissato un nuovo termine entro il quale I 'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere le cause ostative:

- assenza dell'appaltatore;
- mancata presentazione della polizza assicurativa;
- mancata presentazione dei piani delle misure di sicurezza.

Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La ditta è obbligata a dare immediato inizio al servizio, anche in assenza e/o in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali; in tal caso la consegna del servizio sarà effettuata sotto le riserve di legge.

E' tassativamente escluso il tacito rinnovo.

ART.6 – PREZZO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone mensile a base dell'appalto ammonta a netti **€. 300,00=** (Euro trecento/00), pari ad €. 150,00 per ciascun orologio, onnicomprensivi delle prestazioni stabilite nell'art.4 al comma *a)*, corrispondenti ad un importo complessivo dell'appalto, con riferimento ad anni 3 (tre), pari a ad €. 10.800,00= oltre I.V.A., distinti nel modo di seguito specificato:

- I.B.A. (€.300,00 x 36 mesi)	€.10.800,00
- I.V.A. 20%	€. 2.160,00
Complessivamente	**€.12.960,00**

I pagamenti saranno effettuati trimestralmente ad avvenuta esecuzione del servizio e a presentazione di relativa fattura vistata per competenza da parte del Responsabile del Servizio Manutenzione LL.PP., e previo richiesta di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale con cadenza trimestrale (D.U.R.C.) richiesta dall'Ente.

ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

a) - Cauzione provvisoria:

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio in parola, deve essere corredata, da una cauzione pari al 2% dell'importo complessivo del servizio da appaltare, da prestare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo, e rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo all'uopo autorizzato dallo Stato. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e al rilascio della cauzione definitiva. La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

b) - Cauzione definitiva:

La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla

normativa vigente, da prestarsi anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti preposti (INPS, INAIL), previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 – REVISIONE O MODIFICHE DEL PREZZO

Il prezzo del compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe e pertanto non è ammessa alcuna revisione prezzi.

Le uniche modifiche al prezzo pattuito potranno essere in difetto e dovute a mancato servizio, anche per cause ascrivibili all'Amministrazione Comunale.

A tal fine si precisa che il canone unitario, per servizi resi parzialmente nel mese, sarà rapportato ai trentesimi e corrisposto per il servizio effettivamente reso.

ART. 9 – CONTO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE

Al termine dell'appalto il Dirigente del VI Settore del Comune di Altamura, in contraddittorio con il Responsabile per l'Appaltatore provvederà alla redazione del verbale di ultimazione e successiva emissione del conto finale, in cui si stabilisce che lo stesso verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e il collaudo entro sei mesi dalla stessa data.

Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, corredato da una relazione acclarante i lavori eseguiti ed i rapporti intervenuti con l'impresa, a cui il Dirigente competente farà seguire il provvedimento conclusivo di liquidazione del credito residuo rappresentato dall'ultima mensilità.

ART.10 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile ed illimitata facoltà di rescindere ogni e qualsiasi rapporto con la ditta appaltatrice nel caso in cui, ad opera di chiunque, si proceda all'ammodernamento, alla trasformazione, alla sostituzione degli orologi esistenti ed alla installazione di nuovi orologi; l'esercizio di tale facoltà potrà avvenire in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo: essa non deve costituire per la ditta motivo di richiedere compensi, neanche a titolo di mancato utile, che non siano quelli relativi al prezzo dell'appalto per il periodo effettivamente svolto.

ART. 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. In questo caso, la penale da corrispondere alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore, è pari ad 1/10 del compenso globale pattuito riferito al periodo residuo contrattuale.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt.1671 e 1674 del Codice Civile.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'

L'appaltatore è passibile di penalizzazioni per inadempienze come di seguito specificato:
- Per ogni mancato intervento non giustificato: **€. 50,00** (Euro cinquanta/00).

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nello svolgimento del servizio ovvero per difettosa manutenzione, inadempienza agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato o quando la ditta appaltatrice, per negligenza od imperizia, comprometta in qualunque fase la gestione del servizio o la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi e qualora la ditta stessa non adempia alla diffida ad eliminare alle irregolarità riscontrate, si procederà senza alcuna formalità alla esecuzione degli interventi in danno e il relativo importo sarà trattenuto dai pagamenti in corso ed a saldo.

L'impresa è tenuta ad adempiere a quanto disposto negli ordini di servizio entro le ventiquattro ore; trascorso tale termine, l'Ufficio predisporrà come prima detto.

Il mancato intervento per tre giorni o per tre giorni nello stesso mese o per dieci giorni nel trimestre, costituiscono grave colpa che darà facoltà l'Amministrazione Comunale, senza alcuna formalità a dichiarare la ditta, decaduta dall'appalto, fatta salva ogni azione di rivalsa per danni.

ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni da cause di forza maggiore valgono le prescrizioni di cui al Capitolato Generale.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e l'Impresa e fra l'Ente Appaltante e la ditta. si procederà alla risoluzione di esse con le modalità stabilite Capitolato Generale.

E' escluso il ricorso al procedimento arbitrale.

Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello di Altamura.

ART.15 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio propone un proprio rappresentante preposto alla direzione del servizio e un sostituto che, durante l'assenza del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. La ditta Appaltatrice rimane comunque responsabile dell'operato del rappresentante o del suo eventuale sostituto. Il rappresentante della ditta appaltatrice o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

ART. 16 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto, sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare le variazioni eventuali del proprio domicilio legale che abbiano luogo nel corso del contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito dalla ditta appaltatrice al servizio, lavorerà direttamente ed esclusivamente a carico della medesima, la quale, è tenuta ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle disposizioni legislative in vigore per le assicurazioni ai lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza o malattia, assegni familiari, contratti collettivi di lavoro, assicurazione contro invalidità e la vecchiaia, disoccupazione, norme e regolamenti antinfortunistici ed ogni altra legge presente o futura e ogni altro obbligo in materia di lavoro.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ad ogni eventuale divergenza tra l'Appaltatore ed il personale addetto alla conduzione degli impianti.

ART. 18 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 19/3/1990 n.55 nei riguardi dei lavoratori dipendenti, l'impresa e' tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non e' aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.

Prima dell'inizio dei lavori la ditta, esibisce i documenti idonei a dimostrare la sua

regolare posizione nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S.. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa, è tenuta a trasmette all'Amministrazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Ai sensi dell'art.9 1° comma del D.P.C.M. 10/1/1991 n.55 la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art.9. 2° comma del D.P.C.M. 10/1/1991 n.55 la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonche' quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata con cadenza trimestrale.

Circa le prestazioni di mano d'opera, l'Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, ed affini, anche gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 13 del CAPITOLATO GENERALE di appalto:
in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove egli non provveda e non contesti formalmente e/o motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine soprassegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1) fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati;

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 19 – SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la registrazione del contratto, bollo e registro, di copie del contratto e di altri eventuali documenti che possono essere presentati, nonché spese di bollo per atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio, qualora necessarie;

ART.20 - RICHIAMI AL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO ED OSSERVANZA DI NORMATIVE.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle norme, in quanto compatibili, del Capitolato Generale di Appalto approvato con D. Ministeriale LL.PP. 19 Aprile 2000 n. 145, e da quant'altro previsto dalla vigente normativa per tale tipo di appalto.

Altamura lì, 31.01.2011

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
(Dr. Ing. Biagio Maiullari)